

Facciamo chiarezza sulle multe per possesso di canapa

Risposta del 24 giugno 2020 all'interpellanza presentata il 30 dicembre 2019 da Fabrizio Sirica

L'interpellante si ottiene al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il Tribunale federale con la sentenza 6b 1273 2016 del 6 settembre 2017 ha interpretato la nozione di casi "poco gravi" dell'art. 19a cpv. 2 della Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope [LStup; RS 812.121], stabilendo che il possesso di canapa o derivati fino a un massimo di 10 grammi è da ritenere un caso poco grave che non deve essere punito. Essendo la legislazione, ma anche la giurisprudenza sulla canapa e derivati in continua evoluzione, la Polizia cantonale, in stretta collaborazione con il Ministero pubblico, procede costantemente alla verifica delle proprie procedure interne e, se del caso, al relativo adeguamento. Attualmente la procedura applicata in materia multidisciplinare nell'ambito della canapa è corretta e uniforme in tutto il territorio cantonale. Alla luce di quanto emerso nell'interpellanza, ossia di casi avvenuti nel passato dove la Legge non è stata applicata conformemente a quanto previsto dal Tribunale federale e per evitare possibili errori, la Polizia cantonale ha deciso di procedere nuovamente con un aggiornamento della prassi presso i propri agenti e gli agenti dei Corpi di polizia comunale. Passo ora alle risposte puntuali.

1. Quante multe per solo possesso sono state fatte nel Cantone dal 6 settembre 2017 ad oggi?

La Polizia cantonale, dal 6 settembre 2017 all'8 aprile 2020, ha inflitto in totale 288 multe per solo possesso di canapa o derivati. I dati statistici non forniscono l'informazione relativa alla quantità di stupefacenti in possesso del contravventore al momento dei fatti. Non disponiamo dei dati dei Corpi della polizia comunale e della Polizia dei trasporti, dati che non abbiamo ritenuto opportuno richiedere dal momento che non implicherebbero se sono state inflitte multe anche per il possesso di una quantità inferiore ai 10 grammi di canapa o derivati.

2. Il Consiglio di Stato era a conoscenza della problematica?

Non appena il Consiglio di Stato è venuto a conoscenza della problematica concernente la modifica della giurisprudenza relativa alla punibilità da possesso di canapa per una quantità inferiore a 10 grammi si è immediatamente attivato tramite i propri servizi all'adeguamento della pratica alla recente giurisprudenza. Ciò evidentemente comporta dei tempi tecnici imprescindibili. Al momento attuale la procedura è aggiornata e conforme a quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza.

3. Il Consiglio di Stato ha intenzione di modificare la procedura, rendendo pagabile entro 30 giorni la multa per consumo ed evitando che essa sfoci in un procedimento penale?

Il Consiglio di Stato comunica che già attualmente è possibile pagare la multa disciplinare nel termine di trenta giorni, come prescritto dalla procedura semplificata delle multe disciplinari.

4. Il Consiglio di Stato provvederà a rendere attenti i Corpi di polizia comunale e cantonale affinché il problema non si ripeta?

La Polizia cantonale sta provvedendo ad aggiornare nuovamente i propri agenti e quelli dei Corpi di polizia comunale in merito all'applicazione corretta della procedura. Tale formazione potrebbe terminare nel corso del mese di luglio di quest'anno.

5. Il Consiglio di Stato ha intenzione di rendere attenta la popolazione riguardo all'entrata in vigore delle suddette disposizioni al fine di prevenire punizioni indebite?

Il Consiglio di Stato non ritiene necessario rendere attenti la popolazione riguardo l'entrata in vigore delle disposizioni della giurisprudenza in materia di canapa e derivati, in quanto la procedura è applicata correttamente, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte federale.

6. I cittadini colpiti ingiustamente dalla multa per "possesso" verranno risarciti?

Secondo la procedura contravvenzionale, ogni persona multata ha la possibilità di contestare la multa che le è stata inflitta in una procedura di opposizione. Se non procede in tal senso, la multa cresce in giudicato e, secondo il principio della sicurezza del diritto, non è più possibile modificarla o annullarla, tranne alcuni casi eccezionali previsti dalla legge, che esulano da questa fattispecie.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.